

---

**CAPITOLATO SPECIALE**  
**PER**  
**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**REALIZZAZIONE E MONTAGGIO SERVICE VIDEO**

## INDICE

---

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Tempistiche e modalità delle riprese – consegna video.....	5
Art. 6 – Dichiarazioni e garanzie.....	5
Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 9 – Durata del contratto.....	6
Art. 10 – Importo del contratto.....	7
Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	8
Art. 16 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore.....	8
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	8
Art. 18 – Subappalto.....	9
Art. 19 – Tutela dei lavoratori.....	9
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	9
Art. 21 – Sicurezza.....	10
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	10
Art. 23 – Proprietà di video e materiale e diritti di utilizzazione.....	10
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	11
Art. 26 – Penali.....	11
Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	11
Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa.....	12
Art. 29 – Recesso.....	12
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	13
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 32 – Spese contrattuali.....	13
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione.....	13
Art. 34 – Norma di chiusura.....	13
<b>ESPRESSIONE DEL CONSENSO.....</b>	<b>16</b>

### **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. Oggetto del presente appalto è il servizio di realizzazione e montaggio di service video a supporto delle attività di comunicazione e informazione svolte da Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito per brevità “TS”) e da Trentino Marketing Srl, procuratore speciale di Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito per brevità “TM”) in occasione di convegni, eventi, conferenze stampa, manifestazioni, sopralluoghi e visite negli incubatori (BIC) o in altre location.
2. L'Appaltatore, con organizzazione a proprio carico e gestione a proprio rischio, dovrà, nei termini previsti dal presente capitolato, produrre e consegnare i video, organizzando autonomamente i mezzi e le persone necessari per la loro realizzazione.
3. I servizi video dovranno essere garantiti su tutto il territorio della Provincia di Trento e dovrà essere considerata l'eventualità di una sovrapposizione di orario, potranno cioè essere richiesti più servizi in diverse sedi nello stesso giorno e con lo stesso orario.

### **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla realizzazione di:
  - immagini di copertura e video-interviste della durata complessiva di max n. 2 minuti, da utilizzare per i service tv;
  - file audio (MP3) delle interviste realizzate;
  - una breve videoclip (max n. 5 minuti) montata sulla base delle indicazioni (ordine delle interviste, time-code dei tagli), e delle sigle di apertura/chiusura e delle grafiche fornite dall'Area Comunicazione e Promozione, con musiche, sottofondi ed effetti audio con relativa gestione dei diritti musicali (acquisibili anche in licenza gratuita da Library rinvenibili su web, purchè la licenza sia comprensiva dei diritti di sincronizzazione, nonché di tutti i diritti funzionali all'uso dei video, secondo il presente capitolato);
  - uno o più (fino ad un massimo di tre) brevi “spezzoni” video (da 30 a 50 secondi) ricavati dal servizio e dalle singole interviste funzionali alla pubblicazione sui canali social (principalmente Twitter e Facebook) gestiti da TS/TM.
  - pre-produzione, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di sopralluogo, di mezzi tecnici e di tutte quelle attività specifiche e richieste o comunque connesse ai servizi, per la migliore produzione dei video e del materiale.
  - produzione e shooting, svolgendo tutte le attività prodromiche, specifiche e connesse alla migliore realizzazione dei video e del materiale, inclusa l'attività di regia e di direzione fotografica;
  - montaggio, svolgendo tutte le attività prodromiche, specifiche e connesse alla migliore realizzazione dei video e del materiale;
  - post-produzione e grafiche specifiche in relazione alle idee creative scelte, svolgendo tutte le attività prodromiche e connesse;
  - audio, attività di sound design necessario;
  - Potrà inoltre essere richiesta l'attività di montaggio e rielaborazione di alcune riprese video realizzate in proprio in occasione di workshop e seminari.

- Per le attività relative alla Trentino Marketing Srl l'appaltatore dovrà altresì provvedere al caricamento dei video sullo spazio broadcaster secondo le indicazioni che verranno successivamente comunicate.
- 2. L'impegno stimato per i servizi di cui sopra ammonta a circa n. 300 ore di cui n. 150 ore per TS e n. 150 ore per TM. TS e TM provvederanno ad attivare l'appaltatore con un preavviso di minimo n. 24 ore.
- 3. I service verranno realizzati prevalentemente nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore dovrà realizzare i video:
  - con la diligenza professionale richiesta dalla natura di tale tipo di attività, al fine di garantire standard elevati di qualità;
  - in completa autonomia organizzativa, salvo attenersi alle indicazioni della Stazione Appaltante. In particolare l'Appaltatore dovrà farsi carico dell'organizzazione operativa e dei relativi costi, nonché delle attività accessorie connesse alla realizzazione dei video e del materiale, come di seguito indicate.
2. L'Appaltatore garantisce che i video che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.
3. L'Appaltatore si impegna a conservare per la Committente tutto il girato, da utilizzarsi solo su indicazione o autorizzazione da parte della Committente stessa e da fornire a richiesta di quest'ultima.
4. L'Appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia e/o all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione ai Video realizzati, anche se approvati dalla Stazione Appaltante.
5. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente capitolato, nonché di tutte le norme vigenti in materia di diritto d'autore.
6. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
7. L'Appaltatore dovrà osservare le tempistiche e modalità di cui all'art. 5 per la realizzazione dei video e loro consegna nella versione finale.

### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La Stazione Appaltante si obbliga a dare riscontro rispetto ai materiali oggetto di approvazione in tempi congrui rispetto alle esigenze di realizzazione del servizio ed a garantire la presenza di propri referenti durante le riprese.

#### **Art. 5 – Tempistiche e modalità delle riprese – consegna video**

1. L'Appaltatore dovrà consegnare i service e i file audio MP3 di cui al punto 1, entro un massimo di n. 3 ore dalla loro raccolta. Eventuali deroghe saranno concordate con il responsabile dell'Area Comunicazione e Promozione di TS ovvero con il responsabile dell'Area Image & Branding di TM.
2. Tutto il materiale raccolto ed elaborato, compresi eventuali videoclip montati e "spezzoni" per i social network di cui al punto 1, dovrà essere messo a disposizione dell'Area Comunicazione e Promozione con upload diretto sulla piattaforma Ydam – Multimedia Cloud entro le 12 ore successive alla realizzazione.
3. I contenuti video (immagini e interviste) dovranno essere distribuiti in autonomia, secondo le indicazioni dell'Area Comunicazione e Promozione, alle emittenti televisive trentine, utilizzando la piattaforma Web Ark Video (disponibile nelle sedi di Trento in Piazza Dante n. 15 e presso Format in Via Zanella n. 10/2), oppure, in alternativa e a seconda delle esigenze, tramite wetransfer o altri protocolli e/o sistemi cloud.
4. I contenuti audio (MP3) estratti dalle riprese video saranno messi a disposizione dell'Area Comunicazione e Promozione su richiesta di quest'ultima.

#### **Art. 6 – Dichiarazioni e garanzie**

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che:
  - compenserà direttamente chiunque parteciperà e/o collaborerà alla realizzazione e consegna (in tutte le fasi sub art. 3) dei Video, assumendo a proprio carico ogni onere relativo;
  - metterà a disposizione di tutti i soggetti eventualmente impiegati nei Video le liberatorie di cui al presente capitolato speciale al fine di prelevarne, in nome e per conto della Stazione Appaltante, il relativo consenso all'utilizzo dei diritti di sfruttamento economico della propria immagine (audio/video);
  - nel compenso sono inclusi gli eventuali costi per i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche impiegate nei video;
  - disporrà validamente di tutti i diritti ceduti e/o concessi in licenza secondo quanto stabilito in prosieguo e si impegna a tenere indenne e manlevata TS/TM da qualsiasi richiesta e/o domanda avanzata da chicchessia in relazione alla pretesa invalidità o parzialità della cessione e/o concessione in licenza di tali diritti a TS/TM, e/o in relazione a pretese violazioni di diritti di titolarità di terzi.

#### **Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a. La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";

- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
  - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;
  - e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  - f. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
  3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
  4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il presente capitolato speciale d'appalto;
  - b) l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 9 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e avrà durata fino al completamento del monte ore indicato all'art. 2.2. Non è previsto il rinnovo tacito.

#### **Art. 10 – Importo del contratto**

1. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto e dei servizi di cui agli artt. 2 e 3, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compensi ed oneri del personale impiegato, spese di trasferta, vitto, alloggio, materiali di consumo, costi licenze musicali, ecc..
2. È riconosciuta alla Stazione Appaltante la possibilità di variare o sospendere i propri piani o programmi di riprese, anche se già approvati, nonché di annullare totalmente la realizzazione delle riprese anche se approvate. In tal caso verranno corrisposte unicamente le spese eventualmente già sostenute (e rendicontate con l'esibizione della relativa documentazione contabile) dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'incarico.

#### **Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

#### **Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore verso presentazione di regolari fatture mensili posticipate in relazione alle attività effettivamente svolte nel mese precedente.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo a 60 giorni DFFM, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.

#### **Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 16 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.



3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 18 – Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

#### **Art. 19 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

#### **Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da

ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

#### **Art. 21 – Sicurezza**

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

#### **Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 23 – Proprietà di video e materiale e diritti di utilizzazione**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, i video diventano di proprietà esclusiva di TS/TM, con la consegna della versione definitiva dei video, così come tutti i relativi diritti di sfruttamento economico. I diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico delle musiche sono concessi in licenza senza limiti di tempo, territorio, mezzo e formato. Pertanto l'Appaltatore ora per allora, cede a TS/TM la proprietà e tutti i diritti di sfruttamento economico dei video, nonché i diritti di sfruttamento di tutti coloro che direttamente o indirettamente collaborano e/o saranno impiegati, a vario titolo, nella relativa produzione, senza limiti di tempo, territorio, mezzo e formato, ad eccezione dell'uso televisivo. L'Appaltatore si impegna alla raccolta delle liberatorie ed alla consegna di copia delle stesse a TS/TM redatte secondo lo schema di cui al presente capitolato speciale.
2. L'Appaltatore si impegna pertanto ad acquistare i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche impiegate senza limiti di tempo.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali**

1. L'appaltatore autorizza sin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi

previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

#### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in forza, a propria cura e spese e per tutta la durata del presente contratto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O), che copra la responsabilità dell'Appaltatore, anche in ipotesi di colpa grave e fatto doloso delle persone della cui opera l'Appaltatore medesimo si avvale, per lesioni a persone o danni a cose cagionati in occasione dello svolgimento delle proprie attività; la garanzia dovrà essere estesa alle attività svolte presso terzi. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di coperture presenti nelle polizze sopra citate restano a totale carico dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 26 – Penali**

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 1 darà diritto alla Stazione Appaltante, di ricevere dall'Appaltatore il pagamento di una penale di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, salva la risarcibilità del maggior danno, oltre al diritto di risolvere il contratto ex artt. 1456 e 1457 c.c., mediante l'invio all'Appaltatore di comunicazione scritta via PEC.
2. L'entità della penale è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

#### **Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento**

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito

in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

#### **Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa**

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
2. Ferme ed impregiudicate tutte le clausole del presente contratto, TS/TM si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., con riserva di risarcimento danni anche nei seguenti casi:
  - a. Mancato rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 1 del presente Capitolato;
  - b. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - c. ingiustificata sospensione del servizio;
  - d. subappalto non autorizzato;
  - e. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
  - f. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - g. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite a TS/TM presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a TS/TM stesse, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
  - h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
3. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltretutto il corrispettivo per la eventuale parte del

servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

#### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 32 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 33 – Disposizioni anticorruzione**

2. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale ([http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società\\_Trasparente/Società\\_Trasparente/Società\\_Trasparente.aspx](http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparente/Società_Trasparente.aspx)), e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

#### **Art. 34 – Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

**LIBERATORIA ATTORI –COMPARSE ADULTI**

Il **Sig./ra** \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

1. Con la sottoscrizione del presente documento il Sottoscritto/a:

- a) autorizza e presta il suo consenso ad essere ritratto nei video e nel materiale da realizzarsi, *su incarico di Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito per brevità "TS") e Trentino Marketing Srl (di seguito per brevità "TM") nell'ambito della realizzazione di service video, e che la sua immagine [ed eventualmente la voce] venga utilizzata per qualsiasi finalità **connessa ai service video**, inclusa quella promozionale e pubblicitaria su web e offline, di TS/TM;*
- b) **concede irrevocabilmente in licenza, in via esclusiva, a TS/TM, che accetta, il diritto di sfruttare la propria immagine [ed eventualmente la propria voce], come impresa e riprodotta nei video e nel materiale, cedendo, dunque, ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento economico, nessuno escluso o eccettuato, per qualsiasi uso incluso quello promozionale e pubblicitario relativamente ai service video. La concessione è effettuata senza limitazioni di tempo, di territorio, di forma e di modo, di tecnologia (presente o futura) o canale divulgativo e per qualsiasi sfruttamento;**
- c) autorizza TS/TM, tra l'altro, a procedere allo sfruttamento, alla modifica, alla elaborazione delle immagini [ed eventualmente della voce], contenuta nei video estraendone fotogrammi da usare come immagini fotografiche, ovvero a procedere alla combinazione delle stesse con altre immagini, con testi e grafiche potendo anche tagliarle, modificarle o alterarle sia direttamente, sia tramite terzi. TS/TM avrà, inoltre, diritto di realizzare qualsiasi produzione, originale o derivata, quale quella cinematografica, televisiva, audiovisiva, multimediale. Resta inteso che è, ad ogni modo, vietato l'uso della propria immagine [ed eventualmente della propria voce] in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro o in modo contrario alla legge;
- d) dichiara che la presente concessione è lecita e che la stessa, avuto riguardo ai contenuti delineati nel presente documento, non viola alcun obbligo contrattuale in essere tra sé e soggetti terzi.

2. La presente concessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo economico della propria immagine [ed eventualmente della propria voce] è a titolo gratuito; pertanto il Sottoscritto/a rinuncia a pretendere ogni e qualsivoglia compenso o pagamento a qualsiasi titolo da TS/TM, dichiarandosi soddisfatto.

3. I diritti acquisiti da TS/TM, con il presente atto, possono essere concessi a terzi.

4. Il presente atto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente tale liberatoria è competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.

5. Il presente atto è stato oggetto di analitica e specifica valutazione del sottoscritto/a, che ne ha approvato ogni singola clausola e che di ciascuna dichiara di aver pienamente compreso il significato. È pertanto esclusa l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 C.C.

\_\_\_\_\_ lì.....  
\_\_\_\_\_ (firma)

\*\*\*\*\*

## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 23 DEL D. LGS. 196 DEL 30/06/2003 E SS MOD – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1) Fonte dei dati: Trentino Sviluppo S.p.A., con sede a Rovereto (TN), via Fortunato Zeni, 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, La informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 30.06.2003, n.196 - che nello sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria annessa, raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali, inclusi anche i dati personali relativi all'immagine ed eventualmente alla Sua voce riprodotte nei video e nel materiale.
- 2) Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati per:
  - a) la produzione dei video e del materiale di cui alla liberatoria e per la sua successiva veicolazione su web e offline;
  - b) adempimento degli obblighi di cui alla presente autorizzazione e di ogni obbligo di legge.
- 3) Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato, oltre che con strumenti manuali, attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  
La informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art.11 del D. Lgs.196/03, il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:
  - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
  - esatti e, se necessario, aggiornati;
  - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.
- 4) Comunicazione e diffusione esterne dei dati: informiamo che i dati personali forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati, nel perseguimento della finalità contrattuale sub 2 a) e 2 b), a soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla produzione dei video e del materiale e successiva veicolazione su web e offline
- 5) Diritti dell'interessato: in qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03. Nell'esercizio dei suoi diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni; i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 6) Natura del trattamento: La natura del trattamento è:

- **OBBLIGATORIA** per quanto riguarda la finalità contrattuale sub 2 a) e sub b): pertanto l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o alla loro comunicazione a terzi, può avere come conseguenza l'impossibilità da parte di Trentino Sviluppo S.p.A. di poter dare seguito alla produzione dei video e del materiale e successiva veicolazione su WEB e offline.
- 7) Cessazione del rapporto: i dati saranno trattati per tutta la durata di validità della liberatoria e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
- 8) Titolare del trattamento dei dati personali: titolare del trattamento dei Suoi dati è Trentino Sviluppo S.p.A., con sede a Rovereto (TN), Via Zeni 8, L'elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, presso la sede legale della società.

## ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa che precede e, relativamente all'utilizzo dei propri dati personali, inclusi quelli sensibili eventualmente raccolti e della propria immagine, presta il suo consenso per le finalità di cui al punto 2 a):

Data.....

Firma.....